



COMUNE DI POGGIOMARINO  
 PROVINCIA di NAPOLI  
 c.f. 00749590634 p.iva 01248441212

Comune di Poggiomarino  
 Provincia di Napoli

Prot. 0003675

Uscita del 12/02/2015  
 ore: 13,23



ORDINANZA N° 11 DEL 12 FEB. 2015

#### IL SINDACO

**Rilevato** che in passato, durante il periodo della festa del Carnevale, si sono verificati episodi di uso incontrollato di bombolette spray, atte a spruzzare sostanze schiumose o altra tipologia di materiale (es. polveri e vernici), con conseguenze nocive alla salute pubblica, ed in particolare con danni alla respirazione ed alla funzione visiva delle persone;

**Considerato** che è molto diffusa la consuetudine di celebrare tale festività ed evento particolare con il lancio di uova e farina e che tale usanza implica un oggettivo pericolo per la pubblica incolumità oltre che per la tutela dei beni mobili ed immobili pubblici e privati, in quanto risultano capaci anche di provocare danni fisici a chi ne venisse fortuitamente colpito;

**Ritenuto** opportuno ed urgente, per quanto sopra, adottare un provvedimento atto a prevenire comportamenti che possano turbare la tranquillità e compromettere l'incolumità e la sicurezza dei cittadini, e quindi a tutela della pubblica incolumità e dell'integrità fisica della cittadinanza nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;

**Visto** l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in materia di igiene pubblica e tutela della pubblica incolumità ;

#### FA' DIVIETO

**per le ragioni di sicurezza, sanità ed igiene pubblica indicate in premessa** e qui da intendersi integralmente richiamate, per il periodo dal giorno 13 febbraio al giorno 17 febbraio 2015 compreso, come di seguito:

1. Ai commercianti, operanti sul territorio comunale, sia negli esercizi in sede fissa che su area pubblica, di vendere bombolette schiumogene a spray o altri prodotti simili atti all'imbrattamento di persone o cose ai minori di anni 18;
2. A tutti i cittadini dell'uso dei prodotti suddetti compreso il lancio delle uova o farina nelle aree pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico, sia a danno delle persone che nei riguardi di beni mobili ed immobili;

**In caso di accertamento delle violazioni sopra indicate**, si procederà al sequestro dei prodotti ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i al fine del provvedimento consequenziale di confisca.

**Salvo che il fatto non costituisca reato**, per le violazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) è prevista la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, per i casi di reiterata condotta, oltre le sanzioni previste dal C.P. o dal C.S. se applicabili.

**La sanzione amministrativa pecuniaria** è applicata ai genitori o a chi ne esercita la patria potestà, nel caso che le trasgressioni siano ad opera di minori.

Il Comando di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza

Il presente provvedimento, regolarmente affisso all'albo Pretorio, sarà:

- pubblicato sul sito web dell'ente
- trasmesso ai Responsabili del Settore Commercio e Polizia Municipale, per le rispettive competenze
- comunicato alle Associazioni dei consumatori e di rappresentanza dei commercianti.
- Comunicata altresì alla locale stazione dei carabinieri.

Dalla Residenza Comunale 12 febbraio 2015



IL SINDACO  
Dott. Pantaleone Annunziata